

(N. 1720-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro delle Finanze**

e col **Ministro del Tesoro**

NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1951

---

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1951

---

Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agl'Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge presentato al nostro esame ha essenzialmente carattere finanziario. Esso si propone di creare, a favore del Mezzogiorno e delle Isole — il cui estremo bisogno di capitale mobiliare è da tutti riconosciuto — uno speciale fondo, della consistenza di 3 miliardi, di cui un miliardo e mezzo già prelevato sul fondo *Interim-Aid*, e un miliardo e mezzo da prelevare sul fondo speciale di cui all'articolo 6 della legge 23 aprile 1949, n. 165. Tale fondo ha lo scopo di concedere anticipazioni — tenuto conto della natura e delle caratteristiche operative di ciascun istituto — ad alcuni Istituti speciali di credito agrario per operazioni di mutuo di miglioramento ed avrà il carattere di un « fondo di rotazione » permanente, perchè con le annualità di rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti al Tesoro, sarà nuovamente possibile il loro reimpiego in ulteriori anticipazioni agli Istituti stessi.

È nota la precaria situazione in cui versano gli Istituti speciali autorizzati al credito agrario di miglioramento, talchè si può affermare che oggi il settore degli investimenti agrari, nonostante la conclamata « priorità » rispetto agli altri, si trova abbandonato a sè stesso ed in condizioni di dover contare soltanto sulle proprie ostinate forze di resistenza e di progresso.

Poche cifre sono sufficienti per illustrare questa difficile situazione. Gli Istituti speciali di credito agrario sorsero, ormai sono venticinque anni, con una notevole partecipazione dello Stato al capitale di fondazione.

Nel 1938, tale quota raggiungeva all'incirca il 7 per cento (milioni 24,1) nonostante l'aumento della sola partecipazione privata. Da allora essa non ha subito più modificazioni, malgrado le gravi vicende monetarie, di modo che, in percentuale, si è ridotta a meno della metà. Inoltre, le obbligazioni in circolazione, che nel 1938 raggiungevano quasi il mezzo miliardo di lire, ammontano oggi ad appena 5,5 miliardi con un aumento, quindi, di appena 12 volte, rispetto al moltiplicatore della svalutazione che s'aggira su 55.

Se si eccettuano il miliardo e mezzo di anticipazioni sui fondi *Interim-Aid*, parte integrante del fondo di cui trattasi con il disegno di legge ora presentato, e un'anticipazione di

poco più di un miliardo nel 1497, lo Stato, che è stato prodigo di aiuti all'industria ed all'artigianato, si è completamente disinteressato di questo vitale settore finanziario.

Ma non basta. Compito fondamentale della legge istitutiva degli Istituti speciali di credito agrario era di permettere agli agricoltori ed ai contadini di ottenere il contante, necessario ai loro non mai sopiti bisogni di rinnovamento, ad un tasso di favore o quanto meno ragionevole, tale da compensare la scarsa convenienza che nella moderna struttura economica hanno gli investimenti in agricoltura.

Ciò nonostante il credito agrario è diventato troppo caro; se si pensa che i mutui concessi vengono effettuati ad un saggio — qualora non intervenga il contributo statale — di oltre l'8 per cento, cioè un tasso che non è molto lontano da quello ordinario contratto per il finanziamento di imprese ben più convenienti, si ha fondato motivo di affermare che esso è lontano dall'adempiere alla funzione per la quale è sorto.

In questo quadro risultano, pertanto, evidenti gli scopi a cui assolve la legge presentata al nostro esame.

È bene chiarire che la sua approvazione è importante, non tanto perchè mette a disposizione delle esauste casse degli Istituti speciali di credito agrario la somma di 3 miliardi, ben poca cosa di fronte agli effettivi bisogni del settore; quanto perchè afferma il principio — che speriamo fecondo per ulteriori iniziative del genere — che se è proprio inevitabile disturbare il naturale flusso del risparmio, dati gli attriti e le difficoltà del mercato, ciò deve essere fatto evitando di favorire soltanto un settore produttivo, abbandonando così a sè stesso quello agricolo.

La legge adempie, infatti, al duplice compito di consentire un numero maggiore di operazioni — contribuendo ad evitare che si ripeta nel futuro l'inconveniente di una massa di domande inevase per mancanza di disponibilità — ed al tempo stesso di rendere meno caro il ricorso al credito agrario di miglioramento almeno per quei territori, il Mezzogiorno e le Isole, per i quali più gravoso è l'onere dell'indebitamento.

Infatti, in conformità della prassi invalsa per i crediti I.M.I.-E.R.P. contratti ai termini

della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, l'articolo 5 dispone che, durante il periodo di preammortamento dei mutui, non vengano corrisposti interessi semplici nè da parte dei mutuatari verso gli Istituti, nè da parte degli Istituti verso il Tesoro.

Il costo per i mutuatari risulterà di una quota di interessi ed ogni altro onere del 4,50 per cento; il che corrisponde ad una rata annua *ventennale* di ammortamento di lire 7,69 per ogni 100 lire di capitale mutuato e somministrato, contro una rata annua *trentennale* di circa lire 7,83 per le operazioni normali, fruente del concorso statale del 2,50 per cento a scalare negli interessi.

Con l'adozione di siffatto criterio non soltanto si riuscirà ad evitare le non lievi complicazioni connesse con il conteggio ed il pagamento degli interessi semplici — realizzando

in tal modo una esemplare snellezza procedurale — ma si farà sì che, almeno per questi 3 miliardi amministrati direttamente dal Tesoro, il costo delle anticipazioni sia, per l'impresa agricola, meno gravoso.

Infine è da sottolineare la felice innovazione introdotta con l'articolo 3, secondo la quale, in sostituzione della rigida classificazione delle opere da compiersi, prevista dalla precedente legge n. 165 del 1949 e relativa prassi applicativa, la determinazione delle opere e del loro ammontare massimo viene devoluto ad uno speciale Comitato di nomina del Ministro per l'agricoltura, col vantaggio di adattare la legge alle particolari esigenze delle singole zone agrarie.

MEDICI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione, a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e nei Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni alla quale si fa fronte con prelievo, da parte del Ministero del tesoro, di pari somma dal conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Al fondo, di cui al primo comma del presente articolo, affluiranno le quote d'ammortamento, per capitale ed interessi, da corrispondersi dagli Istituti, di cui al comma stesso, al Ministero del tesoro, relative alle anticipazioni da questo già concesse per l'importo complessivo di lire 1.500 milioni prelevato dal conto speciale previsto dalla Sezione 1<sup>a</sup> dell'annesso all'accordo approvato col decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153.

L'articolo 6 della legge 23 aprile 1949, numero 165, è abrogato.

## Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà stabilita la quota percentuale del fondo, di cui al secondo comma dell'articolo 1, da concedere in anticipazione ai singoli Istituti indicati nell'articolo stesso.

La concessione delle anticipazioni avrà luogo in base ad una convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno dei predetti Istituti.

## Art. 3.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo 1 dovranno essere impiegate, dagli Istituti, esclusivamente per la concessione di mutui di miglioramento, per gli scopi e con le modalità e condizioni previsti dalla presente legge.

Le opere da finanziare, i tipi di progetto e l'ammontare massimo dei singoli mutui saranno determinati da apposito Comitato, che sarà nominato d'intesa tra il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

## Art. 4.

L'importo dell'anticipazione concessa ai singoli Istituti, a norma del precedente articolo 2, sarà versato in un conto corrente infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun Istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Ciascun Istituto potrà utilizzare l'anticipazione ad esso accordata a misura che avrà stipulato contratti di mutuo.

Entro i limiti di detta anticipazione, per ciascun mutuo regolarmente stipulato, il Ministro del tesoro autorizzerà; con modalità da stabilirsi mediante la convenzione di cui al precedente articolo 2, il prelevamento, da parte dell'Istituto interessato, sull'anzidetto conto vincolato, di una somma pari all'importo concesso a mutuo.

## Art. 5.

Durante il periodo di preammortamento dei mutui le somme prelevate sui conti vincolati, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4, saranno infruttifere di interesse. Del pari, i mutuatari non dovranno corrispondere alcun interesse, agli Istituti, sulle singole somministrazioni.

Nella convenzione di cui al precedente articolo 2 saranno inserite clausole atte a contenere entro i più brevi termini il periodo di preammortamento dei mutui.

## Art. 6.

L'ammortamento di ciascun mutuo, da parte dei mutuatari, e il rimborso della corrispondente anticipazione al Ministero del tesoro, da

parte dell'Istituto, avranno inizio alla stessa data ed avranno la durata massima di venti anni.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato al tasso annuo di interesse del 4,50 per cento, mediante annualità posticipate costanti, comprensivo della quota spettante agli Istituti, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte ed ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita con la convenzione, di cui al precedente articolo 2.

Dette annualità saranno versate dagli istituti — previa detrazione della quota ad essi spettante — al Ministero del tesoro a rimborso dell'anticipazione, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata, alle scadenze stabilite, indipendentemente dal pagamento all'Istituto della corrispondente annualità da parte del mutuatario.

Oltre al pagamento delle anzidette annualità e delle normali spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale dei mutui, nessun altro onere potrà essere fatto gravare sui mutuatari, dagli Istituti, a qualsiasi titolo.

#### Art. 7.

Le somme che affluiranno al fondo di rotazione di cui al precedente articolo 1, per effetto del rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti, saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio nel quale verranno introitate ed utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Esse saranno devolute, con le modalità stabilite con il precedente articolo 4, alla concessione di ulteriori anticipazioni, con ripartizione da effettuare in base alla quota percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Detta quota percentuale potrà, con decreto

del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, essere variata in rapporto alla effettiva attività svolta dagli Istituti mediante l'utilizzo delle anticipazioni ottenute in applicazione della presente legge, od anche in relazione a nuove e diverse esigenze di particolari zone, comprese nelle regioni e nei territori indicati nel primo comma del precedente articolo 1.

#### Art. 8.

Le opere che saranno finanziate con i mutui di cui al precedente articolo 3 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari.

La concessione dei predetti mutui, da parte degli Istituti, è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.

#### Art. 9.

Si applicano ai mutui, di cui al precedente articolo 3, ed agli atti e formalità concernenti i mutui stessi, tutte le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario, nonchè quelle relative alle tariffe notarili, contemplate dalle disposizioni in vigore per la stessa materia.

#### Art. 10.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.